

# IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

n. 1 - 2009

## RIFLESSIONI CRITICHE SULLE PROCEDURE CONCILIATIVE PREVISTE DALL'ART. 140 BIS, COMMA 6, DEL CODICE DEL CONSUMO

Clara Elena Bruno

**RIFLESSIONI CRITICHE SULLE PROCEDURE  
CONCILIATIVE PREVISTE DALL' ART. 140 BIS,  
COMMA 6, DEL CODICE DEL CONSUMO**

**Clara Elena BRUNO**

*Dottoranda di ricerca in Law and Economics  
nell'Università di Siena*

1. L'art. 140 *bis* del codice del consumo (di seguito cod. cons.), introdotto con la legge finanziaria 2008 all'art. 2, comma 446, a tutela dei diritti dei consumatori ed utenti, prevede una procedura esperibile dalle associazioni e dagli altri enti legittimati, a vantaggio di una pluralità di soggetti danneggiati dalla condotta di un professionista. L'istituto è frutto di una elaborazione sofferta e, sebbene non sia ancora entrato in vigore, continua a destare perplessità applicative. Non è un caso che già il comma 447 della legge Finanziaria per il 2008 abbia posticipato di centottanta giorni l'entrata in vigore delle nuove norme; ed in seguito, ci sia stato il secondo ed inaspettato differimento temporale contenuto nel d.l. 25 giugno 2008 n. 112, art. 36, in ragione del quale l'acquisto di efficacia si sarebbe dovuto avere decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008. La relazione di accompagnamento alla legge di conversione evidenzia che il rinvio è stato disposto per individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, onde estendere l'ambito di efficacia dello strumento dell'azione collettiva. Ma il 1° gennaio 2009 l'azione collettiva risarcitoria *de qua* non è entrata in vigore, avendo il Governo ha presentato il 23 dicembre 2008 un emendamento alla disposizione, in discussione al Senato, nel quale riscrive numerosi aspetti di una disciplina che era stata approvata a seguito di un errore materiale commesso da un parlamentare nel corso della votazione. Il 19 dicembre 2008 lo stesso Governo, con il decreto c.d. "milleproroghe" di fine anno, ha posticipato di ulteriori sei mesi l'entrata in vigore della "*class action all'italiana*"

Il Governo, mediante questo ulteriore rinvio, mira ad introdurre l'azione collettiva anche nel settore pubblico, con l'obiettivo di ripristinare *standards* di efficienza.

Da questo scenario articolato, emergono le difficoltà e le resistenze del legislatore nell'adozione del nuovo strumento, peraltro definito da dottrina attenta (CONSOLO, 2008) un' "opera aperta" e non compiutamente definita.

Le perplessità non risparmiano uno degli aspetti maggiormente innovativi della disciplina, quello sugli strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie, previsto dall'ultimo

comma dell' art 140 *bis* del cod. cons. ed in particolare la fase conciliativa (*rectius*, transattiva).

Il comma 6 della disposizione in esame regola i procedimenti conciliativi, stabilendo che la determinazione del *quantum* da corrispondere a ciascun consumatore o utente può avvenire secondo tre modalità:

- in forza di un accordo tra l' impresa ed i singoli danneggiati;
- mediante la determinazione ad opera di un' apposita Camera di conciliazione o di organismi di conciliazione previsti dal d.lgs. n. 5/2003;
- in via giudiziale, tramite un giudizio individuale di condanna. Anche se l' art. 140 *bis* non disciplina, né prevede l'eventuale giudizio promosso dal singolo danneggiato per la determinazione delle somme ad esso spettanti, diversamente dai precedenti disegni di legge presentati in questa e nella scorsa legislatura ( cfr. disegni di legge n. 3058 del 21.07.2004 e n. 1495 del 27.07.2006), il singolo rimane libero di instaurare un autonomo giudizio diretto ad ottenere una sentenza di condanna dell'imprenditore al risarcimento del danno o alle restituzione di somme. Ogni diversa conclusione si porrebbe in contrasto con il diritto di azione garantito costituzionalmente all' art. 24.

La *ratio* della disposizione è evidentemente quella di favorire forme di composizione negoziale, dirottando verso tali procedure il contenzioso "condannatorio" seriale, in modo da accrescere la diffusione di strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che – come è noto – incontrano tuttora resistenza nelle abitudini dei consumatori e delle imprese

Il legislatore ha previsto un primo tentativo di conciliazione, rapido ed informale, immediatamente successivo alla chiusura del processo, introducendo a carico dell'impresa l' obbligo di proporre a ciascun consumatore aderente all'azione collettiva - nei sessanta giorni successivi alla pronuncia e sulla base dei criteri indicati nella sentenza di cui al quarto comma dell'art. 140 *bis* - il pagamento della somma offerta a titolo di risarcimento danni. Nel caso in cui il consumatore accetti l'offerta, l'impresa debitrice effettuerà il pagamento nei modi e nei tempi concordati. In caso di omesso pagamento, è espressamente previsto che la propo-

sta costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'impresa debitrice inadempiente.

Nel silenzio della norma – che presenta indubbiamente profili di insufficienza ed oscurità in ordine alle concrete modalità di esperimento della procedura conciliativa – è agevole ritenere, anzitutto, che elementi di incertezza possono introdursi in relazione all'efficacia dell'accettazione della proposta, che, per espressa disposizione, può avvenire “in qualsiasi forma”. E' dubbio, invece, se possono ritenersi rilevanti anche i comportamenti concludenti, ovvero se anche la mera sottoscrizione del documento, depositato in cancelleria da parte dei consumatori ed utenti interessati, valga a ritenere concluso l'accordo e terminata la procedura liquidativa.

Ancora, non viene precisata la natura perentoria o ordinataria del termine di sessanta giorni che, in quest'ultimo caso, renderebbe ammissibile una proposta o accettazione tardiva. In assenza di disposizioni di dettaglio, spetterà alla prassi definire i passaggi applicativi della norma.

Nel caso in cui la controparte non effettui la proposta di pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero qualora non intervenga accettazione nel medesimo termine, decorrente dalla comunicazione della proposta, è previsto, alternativamente, il ricorso alla Camera di conciliazione o ad uno degli organismi di conciliazione previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 5/2003.

Nel primo caso, il presidente del tribunale presso il quale si è svolto il procedimento, su domanda dei consumatori ed utenti aderenti o intervenienti, istituisce una Camera di conciliazione, affinché quantifichi la somma da corrisondersi. In assenza di diversa previsione, sembra che il ricorso alla Camera sia possibile anche ove sia pendente il giudizio di impugnazione, instaurato dall'impresa soccombente in primo grado.

Il legislatore stabilisce la composizione della Camera di conciliazione - formata da tre avvocati, di cui uno scelto dall'ente che ha esercitato l'azione collettiva, uno dall'impresa convenuta ed il terzo dal Presidente del tribunale - ma disciplina in maniera generica l'attività svolta dalla suddetta Camera, limitandosi sinteticamente a prevedere che essa «... *quantifica, con verbale sottoscritto dal Presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti*». Uno dei pochi dati inconfutabili ricavabili dalla lettura della norma è la natura di titolo

esecutivo *ex art.* 474 del c.p.c. del verbale sottoscritto dal Presidente. A onor del vero, nonostante l' espressa qualificazione, il procedimento delineato pare difficilmente riconducibile al modello della conciliazione, dal momento che la determinazione del *quantum* e delle modalità di pagamento non avviene in forza di un accordo liberamente espresso dalle parti, bensì di una determinazione del collegio, con decisione vincolante per consumatore ed impresa. Tale elemento fa propendere per la natura arbitrale del procedimento, dato che trova conforto nella espressa previsione di legge secondo la quale la sottoscrizione del verbale avviene da parte del solo presidente e non anche delle parti, a differenza di quanto normalmente avviene in caso di conciliazione. Poiché il legislatore richiama espressamente l'istituto della conciliazione, deve ritenersi che egli abbia optato per la conciliazione c.d. valutativa, ossia per il metodo in cui il Presidente, svolgendo la funzione di conciliatore, assume un ruolo attivo, esprimendo una valutazione di merito sulle questioni sottoposte alla Sua attenzione, che consiste nel formulare una proposta di accordo (valutativa).

Tuttavia, l'attività della Camera di conciliazione può risultare inutile nell'ipotesi in cui le parti non raggiungano un accordo o addirittura nel caso in cui l'impresa non vi partecipi. Invero, in tali circostanze, i singoli consumatori pur avendo una pronuncia che accerta il loro diritto al risarcimento, saranno costretti ad attivarsi nuovamente, ma in via individuale, per ottenere la liquidazione delle somme spettanti a titolo di risarcimento o di restituzione.

In base ad una lettura sistematica della disposizione, sembra potersi ritenere che, qualora anche un solo consumatore non abbia accettato l' eventuale proposta dell'azienda, il Presidente del tribunale debba predisporre appositamente una Camera di conciliazione. Tale lettura presta il fianco a non poche perplessità in ordine all' esigenza di speditezza del processo.

Come si è detto, la costituzione della Camera conciliativa non è l'unico strumento stragiudiziale di composizione delle controversie, in quanto il promotore dell' azione collettiva e l'impresa convenuta, di comune accordo, possono chiedere al Presidente del tribunale che la definizione avvenga presso uno degli organismi di conciliazione che svolge la propria attività nel comune in cui ha sede il tribunale, con le forme ed i modi di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 5/2003, recante «*Definizione dei procedimenti in*

*materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366» .*

Dal tenore letterale della norma si evince che lo strumento degli organismi conciliativi *ex art.* 38 del d.lgs. n. 5/2003 riveste una funzione suppletiva rispetto alla Camera di conciliazione stimolata dal giudice, giacché, per la sua operatività, è richiesto l'accordo di entrambe le parti. Il modello di conciliazione societaria funge da *benchmark* per orientarsi all'interno di una disciplina nuova per il Codice del consumo, quale quella della risoluzione stragiudiziale delle controversie. Dall'esame della disposizione sembra, quindi, emergere che gli unici organismi di conciliazione chiamati *ex art.* 140 *bis* a gestire la fase di composizione non contenziosa della controversia a seguito dell'accertamento della responsabilità del convenuto, siano quelli iscritti nel registro istituito con d.m. n. 222/2004. Desta perplessità il mancato richiamo ad organismi di conciliazione contemplati da leggi speciali, (ad esempio il recentissimo regolamento di attuazione del d.lgs. n. 179/2007, mediante il quale è stata istituita la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e, dunque, non soggetti alla iscrizione al registro di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 5/2003. Non è dato comprendere se si tratta di una mera dimenticanza del legislatore ovvero se l'esclusione sia frutto di una di una deliberata opzione.

Ulteriori dubbi interpretativi sorgono nell'ipotesi in cui lo stesso illecito lamentato sia promosso dall'ente esponenziale con le forme del rito ordinario, mentre il giudizio proposto dal singolo, segua il rito societario. O che, ipotizzando sempre l'azione collettiva risarcitoria con rito ordinario, poi la sua ricaduta sugli interessati debba seguire il rito ordinario. Più in generale, si dovrebbe diffidare dell'opportunità di una duplice previsione per l'esperimento dell'azione collettiva risarcitoria, che genera solo confusione negli operatori del diritto. Sarebbe auspicabile una decisa scelta nel senso dell'esclusione del ricorso al rito societario ovvero, al contrario, una riespansione di quest'ultimo quale unica procedura attivabile, dato che le materie afferenti al rito societario e all'azione collettiva hanno lo stesso raggio d'azione.

Tuttavia, il rito commerciale, per sua natura rapido, avrà difficoltà di adattamento ai procedimenti con una pluralità di parti come quelli della *class action*, come pure potrebbe determinare difficoltà la previsione dell'intervento autonomo ammesso sol-

tanto entro il termine previsto per la notifica della comparsa di risposta, ai sensi dell' art. 14, primo comma del d.lgs. n. 5/2003.

Ma l' aspetto più discutibile della disciplina in esame - che dovrebbe indurre a serie riflessioni sull' effettiva utilità di una azione collettiva risarcitoria così come congegnata - risiede nel fatto che per un'azione finalizzata ad assicurare ai soggetti aderenti all'azione collettiva o intervenienti ai sensi del secondo comma dell'art. 140 *bis*, un risarcimento del danno - peraltro già accertato con sentenza - è stato previsto un tavolo di conciliazione con partecipazione facoltativa da parte dell' impresa responsabile. Sarebbe stato probabilmente opportuno prevedere sanzioni a carico dell' impresa che non partecipi alle successive fasi del procedimento, fino alla sentenza, o che non formuli alcuna seria proposta. Il rischio è evidentemente quello che il consumatore - pur avendo ottenuto una sentenza favorevole di condanna sia costretto ad avviare un ulteriore giudizio per quantificare il suo risarcimento; e probabilmente, dopo, iniziare l' azione di esecuzione forzata sulla base della seconda sentenza.

2. Un ulteriore, importante profilo attiene alla partecipazione dei consumatori che non hanno aderito all'azione collettiva alla procedura conciliativa. Mentre il testo del Senato, in fase di lavori preparatori alla redazione del Codice, prevedeva espressamente che tutti i cittadini interessati potevano ricorrere, singolarmente o tramite delega, alla suddetta Camera, un emendamento introdotto durante l' esame del testo a parte della Camera ha limitato la partecipazione a tali organismi di conciliazione "soltanto" ai consumatori ed utenti che hanno aderito all'azione collettiva. Si tratta invero di una scelta coerente con i principi su cui si fonda il nuovo assetto normativo delle *class actions*, il quale prevede che gli effetti della sentenza che conclude il processo "di classe" si estendano ai consumatori, che, pur non avendo tecnicamente partecipato al giudizio come parti, hanno manifestato una preventiva adesione all'azione collettiva. Al riguardo è stato osservato che "... diversamente, i consumatori sarebbero indotti a non compiere alcuna scelta prima della sentenza, salvo poi utilizzare le sede conciliativa disciplinata dalla norma in commento, fondando le proprie pretese creditorie sulle statuizioni di una sentenza che non fa stato nei loro confronti" (AMBROSIANI-BASILE)



La disposizione peraltro non contempla l' ipotesi in cui la procedura conciliativa sia avviata solo da alcuni consumatori/utenti interessati, mentre altri preferiscano agire disgiuntamente per la liquidazione. In assenza di contrarie previsioni – peraltro difficilmente conciliabili con i principi dell' ordinamento – deve essere sempre consentita al singolo consumatore l'azione individuale davanti al Giudice ordinario diretta alla liquidazione delle somme dovute a titolo di risarcimento. Dal tenore letterale della disposizione emerge la necessità di una espressa adesione del consumatore o utente alla procedura conciliativa affinché le determinazioni assunte possano avere effetto.

Un ultimo, ma non meno importante occasione di riflessione, attiene alla legittimazione soggettiva all' esercizio dell'azione collettiva e quindi all' utilizzo dell' eventuale procedura conciliativa, prevista dal sesto comma dell' art. 140 *bis*. L' art. 3, primo comma, lett. *a*), cod. cons. definisce il consumatore, o utente, come «*la persona fisica che agisce per scopi estranei all' attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*». Ci si chiede quindi, se nella definizione di consumatore o utente possa essere incluso l'investitore, qualora non svolga attività professionale. Posto che l'art. 53 della Direttiva 2004/39/CE (cd. Mifid) rubricato “Meccanismo extragiudiziale per i reclami degli investitori”, raccomanda agli Stati membri l' istituzione di procedure di risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, può ritenersi che il legislatore comunitario individui nell' investitore finanziario una tipologia particolare di consumatore ( in rapporto *genus ad speciem* ). Questa disposizione, recepita dal legislatore italiano, è entrata nel *corpus* del Tuf all'art. 32 *ter*, nel capo destinato alla tutela degli investitori.

Occorre valutare, quindi, se sia possibile estendere la portata applicativa dell'azione collettiva risarcitoria di cui all'art. 140 *bis* cod. cons. anche a favore degli investitori atteso che, in un' ottica ricostruttiva, anche questi ultimi, in particolare quando non svolgono un'attività professionale, possono soffrire di un deficit informativo al pari della categoria più ampia dei consumatori. Allo stato – non avendo il legislatore nazionale recepito e tradotto nel Codice del consumo l'esigenza, valutata con favore dall' Unione Europea, di annoverare gli investitori tra i soggetti che abbisognano di una particolare tutela, non sembra che l' investitore

rientri nella nozione di consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) cod. cons.

Sarebbe forse auspicabile che, nelle more della definizione della disciplina concernente l'azione collettiva risarcitoria, il legislatore consumeristico prenda atto di tale dissimmetria rispetto alle raccomandazioni comunitarie, includendo quantomeno gli investitori non professionali fra i soggetti legittimati ad esperire l'azione collettiva a carattere risarcitorio

3. In conclusione, il Codice del consumo – nonostante le pregevoli intenzioni di venire incontro alle istanze dei consumatori – sembra difettare di una chiara disciplina generale dei metodi di *Alternative Dispute Resolution*. Il cittadino-consumatore finisce ancora per una volta col restare disorientato di fronte ad un istituto conciliativo che si articola in una molteplicità di fattispecie. Se è vero che lo scopo delle procedure conciliative è quello di creare una giustizia civile differenziata, a seconda delle diverse tipologia di controversie che vengono ad esistenza, cioè nel trovare soluzioni “a misura” di controversia, “è pur vero che una forma procedurale più omogenea appare opportuna, il che non intacca assolutamente i margini discrezionali delle parti nell'accordarsi su soluzioni che esulano dagli schemi rigidi della giustizia togata” (POLEGGI)

Devono inoltre rappresentarsi alcuni rischi, probabilmente non eliminabili.

In primo luogo – a fronte dei benefici connessi all' alleggerimento del carico giudiziario ed alla traslazione delle attività di liquidazione dallo stadio collettivo ad una fase eventuale che avrebbe la funzione di definire in via amichevole le posizioni dei singoli – è concreto il pericolo che le imprese, a fronte dell' adesione alle procedure conciliative, addossino sui consumatori finali i costi di transazione, con il risultato di un possibile generale incremento dei prezzi di tutti i beni di largo consumo e di esternalità negative per la collettività.

Un ulteriore pericolo – correlato alla possibilità che si alimenti un contesto “vizioso” per effetto di azioni pretestuose o temerarie, note negli ordinamenti anglosassoni come *blackmail settlements* o *legalized blackmail* (letteralmente, ricatti legalizzati) – sembra possa essere scongiurato dalla espressa previsione di

un controllo preventivo sull' ammissibilità della domanda da parte del Giudice, ai sensi del terzo comma dell'art. 140 *bis*, che dovrebbe costituire un valido strumento per scoraggiare domande di risarcimento meramente pretestuose e strumentali. Questo comma infatti, regola i tre casi nei quali il giudice deve dichiarare l'inammissibilità della domanda e ciò può avvenire: quando la stessa sia manifestamente infondata, o qualora sussista un conflitto di interessi, oppure nella circostanza in cui l'organo giudicante «*non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo*». Sempre il terzo comma stabilisce che il giudice possa differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'Autorità indipendente. Ci si chiede quindi in questo peculiare caso quante volte il giudice potrebbe rinviare l'udienza ( si spera, che ciò possa avvenire una sola volta anche se l'istruttoria non è terminata); inoltre non è prevista la durata massima della "sospensione", né si comprende cosa accada quando la decisione è impugnata davanti al Tar. Anche qui potrebbe ipotizzarsi dunque la violazione dell' art. 24 Cost.

A fronte di queste considerazioni, non resta che concludere con l'auspicio che il Parlamento in questi ulteriori mesi di proroga restanti sino al debutto dell'azione collettiva, previsto per luglio 2009, prenda atto degli aspetti lacunosi e vulnerabili di questa disciplina, per rendere la stessa uno strumento realmente efficace, disincentivante per gli illeciti di impresa e fungere da idoneo " manifesto dei diritti dei consumatori di classe", al fine di «*assicurare un elevato livello di tutela a consumatori ed utenti*», così come previsto dalle finalità del d.lgs. n. 205/2006.

## BIBLIOGRAFIA:

ALPA, *L'azione collettiva risarcitoria. Alcune osservazioni di diritto sostanziale*, in *Contratti*, 2008, 545.

AMBROSIANI-BASILE, *Prove tecniche di introduzione delle class actions – prime riflessioni*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, 7.

AMOROSINI, *Funzioni e poteri della Consob "nouvelle"*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2008, 137.

AROSSA, *Gli scomodi confini dell'azione collettiva risarcitoria italiana: diseconomie del suo ambito di applicazione*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2008.

BARRA CARACCILO, *L'azione collettiva. La fase conciliativa. Qualificazione e quantificazione del danno*, in *Contratto e impresa*, 2008, 1044.

BOVE, *Class action : professionisti e consumatori meritano una legislazione più equilibrata* in *Guida al dir.* 2007.

BOVE, *Azione collettiva:una soluzione all'italiana lontana dalle esperienze più mature* in *Guida al dir.* 2008.

BRIGUGLIO, *L'azione collettiva risarcitoria*, Torino, 2008

CAMILLETTI, *L'azione collettiva risarcitoria: profili processuali*, in *Contratti*, 2008, 638.

CAPOBIANCO, *La protezione del consumatore tra obiettivi di razionalizzazione normativa e costruzione del sistema nell'esperienza del codice del consumo*, in *Vita Notarile*, 2008.

CAPONI, *La conciliazione stragiudiziale come metodo di ADR "Alternative Dispute Resolution"*, in *Foro it.*, 2003, 165.

CAPPIELLO, *La composizione stragiudiziale dell'azione collettiva risarcitoria: un'occasione mancata*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2008, 193

CHINÈ-MICCOLIS, *Azione collettiva risarcitoria*, Bari, 2008.

COMPORITI, *La direttiva MiFID: le principali innovazioni*, in *Dir.banc.*, 2007, 57.

CONSOLO-BONA-BOZZELLI, *Obiettivo class action: l'azione risarcitoria collettiva*, Milano, 2008.

CONSOLO, *Class action fuori dagli Usa?*, in *Riv.dir.civ.*, 1993.

CONSOLO, *L'art. 140 bis: nuovo congegno dai chiari contorni funzionali seppur, processualcivilisticamente, un poco "opera aperta"*, in *Foro it.*, 2008, 207.

COSTANTINO, *La tutela collettiva risarcitoria. Note a prima lettura dell'art. 140 bis cod. cons.*, in *Foro it.*, 2008, 17.

COSTANTINO, *Un tentativo di proposta ragionevole sulla tutela collettiva*, in *Foro It.*, 2007, 140.

D'ALFONSO, *La tutela risarcitoria delle pretese seriali tra "azioni di classe" ed "azioni collettive". Il nuovo art. 140 bis del Cod. cons.*, in *Studium Iuris*, 2008, 523.

DE SANTIS, *La proposta dell'impresa soccombente e le forme della conciliazione [in tema di azione collettiva risarcitoria, art. 140 bis cod. consumo]*, in *Foro it.*, 2008, 209.

DE SANTIS, *I disegni di legge italiani sulla tutela collettiva ed il Class Action Fair Act of 2005*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006.

DONDI, *Funzione "remedial" delle "injunctive class actions"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988.

FAVA, *Class actions all'italiana "Paese che vai, usanza che trovi" (l'esperienza dei principali ordinamenti giuridici stranieri e le proposte di legge n. 3838 e n. 3839)*, in *Corr. Giur.*, 2004.

FAVA, *Class actions tra efficientismo processuale, aumento di competitività e risparmio di spesa: l'esame di un contenzioso seriale concreto (Le S.U. sul rapporto tra indennità di risparmio di amministrazione e tredicesima)* in *Corr. Giur.*, 2006.

FAVA, *L'importabilità delle class action in Italia*, in *Contr. e impr.*, 2004.

GIUGGIOLI, *Class action e azione di gruppo*, Padova, 2006.

GIUGGIOLI, *La nuova azione collettiva risarcitoria: la c.d. class action all'italiana*, Padova, 2008.

GIUSSANI, *Azioni collettive risarcitorie nel processo civile*, Bologna, 2008.

GIUSSANI, *Studi sulle class action*, Padova, 1996.

GIUSSANI, *Un libro sulla storia della "class action"* in *Riv. crit. dir. priv.* 1989

MANTUCCI, *Conciliazione, arbitrato e gestione d'impresa nel nuovo diritto societario*, Napoli, 2008.

MARICONDA C., *ADR tra mediazione e diritti*, Napoli, 2008.

MENCHINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: aspetti critici e prospettive ricostruttive* in *Quad. giust. proc. civ.*, "Le azioni seriali", Napoli, 2008.

MICONI, *La "class action" nell'ordinamento italiano: sintesi di una trasformazione*, in *La responsabilità civile*, 2008, 678.

MINERVINI, *Le Camere di commercio e la conciliazione delle controversie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2001, 939.

MULHERON, *The class action in Common Law Legal System: a Comparative Perspective*, in *Hart Publishing*, Portland Oregon, Oxford, 2004, 3.

NASCOSI, *La conciliazione stragiudiziale societaria a quattro anni dalla sua introduzione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, 609.

NEGRI, *La class action accelera e punta al raddoppio*, in *So-le 24 ore*, 28 ottobre 2008, 23.

NIGRO, *La nuova regolamentazione dei mercati finanziari: i principi di fondo delle direttive e del regolamento MIFID*, in *Dir. banc.*, 2008.

PALMIERI, *Azione collettiva risarcitoria. Campo di applicazione, legittimazione ad agire e vaglio di ammissibilità*, in *Foro it.*, 2008, 190.

POLEGGI, *art. 141*, in *Codice del Consumo*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2008, 709.

RESCIGNO M., *L' introduzione della class action nell' ordinamento italiano. Profili generali*, in *Giur.Comm.*, 2005.

RESCIGNO P., *Sulla compatibilità del modello processuale della class action ed i principi fondamentali dell' ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. it.*, 2000.

RORDORF, *La tutela del risparmiatore: norme nuove, problemi vecchi*, in *Le Società*, 2008, 269.

SALOMONE, *art.140 bis in Codice ipertestuale del consumo*, (diretto da) FRANZONI M., Torino, 2008, 674.

SANGIOVANNI, *La nuova disciplina dei contratti di investimento dopo l'attuazione della MIFID*, in *Contr.*, 2008, 173.

SCANNICCHIO (a cura di), *I metodi alternativi di soluzione delle controversie dei consumatori*, Bari, 2007.

SPADAFORA, *Spunti sull'immediata morfogenesi dell'azione collettiva risarcitoria*, in *Giustizia civile*, 2008, 353.

TRICOMI, *Rinviata al 2009 l'efficacia della class action*, in *Guida al dir.*, 2008, 72.

VACCA', *La direttiva sulla conciliazione: un'occasione mancata?*, in *Contr.*, 2008, 860.

VIGORITI, *Class action e azione collettiva risarcitoria. La legittimazione ad agire ed altro*, in *Contr. e impresa*, 2008, 729.

ZUFFI, *art. 140 bis in Codice del consumo.*, (a cura di ) CUFFARO, Milano, 2008, 708.